



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOLINARI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARCELLINI	ADELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ASTEGIANO	GIANCARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.  
depositato il 11/10/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n  
2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 5

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 09:30

N°

5188/17

PRONUNCIATA IL:

3/4/17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/8/17

Il Segretario

Ricorso proposto da :

#### OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso cartella di pagamento -Ires -cred. Imp. 2012

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente presentava ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano ex art. 36 bis DPR 600/1973 in seguito ai controlli automatizzati effettuati sulla dichiarazione Mod. Unico/2013 anno di imposta 2012 e dichiarazione Irap per l'anno 2012.

Afferma il contribuente che entrambe le dichiarazioni sono state presentate in via provvisoria in mancanza del bilancio regolarmente approvato, in quanto i bilanci 2011 e 2012 sono stati approvati con assemblea ordinaria del 29/12/2014.

In pari data ( 29/12/2014 ) il contribuente presentava due dichiarazioni integrative ai fini Ires ed Irap per l'anno di imposta in contestazione; le dichiarazioni integrative evidenziavano una perdita di esercizio di euro 9.952,00 in luogo di un reddito tassabile ai fini Ires e ai fini Irap un maggior valore della produzione netta di euro 24.038,00 anziché euro 21.817,00.

L'Ufficio senza prendere in considerazione le due dichiarazioni integrative, iscriveva a ruolo l'importo di euro 8.021,00 per saldo Ires ed euro 851,00 per saldo Irap, oltre sanzioni ed interessi.

In data 6.04.2016 la ricorrente presentava istanza di riesame per parziale annullamento della cartella

Il contribuente contesta la illegittimità delle iscrizioni a ruolo per i seguenti motivi:

- 1- Nullità della pretesa tributaria per violazione art.2 comma 8 DPR 22 luglio 1998 n.322.Violazione art. 53 della Costituzione.
- 2- Mancata attivazione del contraddittorio;

Chiedeva quindi, previa sospensione dell'atto impugnato, accogliersi il ricorso e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa tributaria , nonché la illegittimità relativamente alla parte Ires della iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento, con condanna della controparte al rimborso delle somme eventualmente pagate nel frattempo, oltre interessi, con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e la conferma della cartella impugnata, con vittoria di spese, oltre al 50 % per le spese di mediazione.

Replicava alle eccezioni del contribuente affermando di applicare la interpretazione letterale dell'art. 2 comma 8-bis DPR n.322/1998 e sulla previsione che le dichiarazioni



possono essere integrate per correggere errori od omissioni non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Quanto alla eccezione relativa al mancato contraddittorio, afferma che l'asserito mancato rispetto del contraddittorio preventivo non viene sanzionato da alcuna norma e non è pertanto suscettibile di invalidare l'avviso di accertamento oggetto del contendere.

Il contribuente presentava successiva memoria illustrativa.

\*\*\*

La Commissione respingeva la istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 47 D. Lgs 546/92 ed in particolare non sussistendo il pregiudizio di danno grave ed irreparabile

Alla udienza di discussione erano presenti i rappresentanti delle parti che richiamavano gli argomenti dedotti nelle difese svolte.

\*\*\*

La Commissione esaminati gli atti e i documenti di causa osserva che il ricorso appare meritevole di accoglimento.

La tesi ora prevalente sul tema della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, è quella confermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 13378 del 30.06.2016. La tesi giurisprudenziale ora consolidata sostiene che le dichiarazioni fiscali in quanto dichiarazioni di scienza, possono essere liberamente emendate ogni qual volta per errore di fatto o di diritto derivi al contribuente un onere contributivo diverso e più gravoso di quello che gli compete.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto del contribuente che ha approvato solo in data 29.12.2014 i bilanci 2011 e 2012, di esporre i dati derivanti da tale approvazione e di esporli in dichiarazioni integrative anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

La Suprema Corte con riferimento all'art. 2 co.8 bis sancisce che il limite temporale della emendabilità della dichiarazione integrativa, previsto entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, appare doversi circoscrivere ai fini della utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Dalla dichiarazione integrativa mod. unico 2013 presentata dalla contribuente non risulta nessun debito ma anzi un credito non utilizzato in compensazione e riportato a credito nella dichiarazione dei redditi dell'annualità successiva, così che non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2 comma 8 bis. ( Cass. n. 5399/2012 , n. 19537/14, e Sez. Unite n.13378/2016).

Viene inoltre ribadito il diritto del contribuente di rivendicare il proprio diritto e le proprie ragioni anche in sede contenziosa, come previsto anche dal D.L. n. 193 del 22/10/2016 che dispone la ripresentabilità delle dichiarazioni a favore del contribuente anche dopo il

termine in precedenza previsto, spostando tale termine entro quelli di decadenza della azione di accertamento.

Il contribuente ha peraltro documentalmente provato che solo in data 29.12.2014 i dati del bilancio 2011 e 2012 sono divenuti definitivi, giustificando le integrazioni delle dichiarazioni.

Va invece respinta la eccezione relativa alla pretesa nullità per mancanza del preventivo contraddittorio in quanto la cartella di pagamento impugnata è stata emessa all'esito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e l'art. 6 dello statuto del contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo nei casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis. ( tra le altre Cass. n.1306 del 26/01/2015 e n. 15584/2014)

Il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere le spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre Cpa e Iva.

Il relatore Estensore



Il Presidente

